

Consultazioni sull'Atto di Governo n. 162

“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”

10a Commissione Industria – Senato

Memoria Italgas

Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari.

Come già rappresentato nella memoria depositata in occasione delle consultazioni dell'Atto del Governo n.158, il gruppo Italgas, società leader in Italia nella distribuzione del gas naturale, ha acquisito nel 2018 Seaside S.r.l, una Energy Service Company certificata 11352:2014 che opera nel settore dell'efficienza energetica.

Per tale ragione, anche in occasione delle consultazioni sull'Atto del Governo n. 162, di recepimento della direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, il gruppo Italgas desidera portare all'attenzione di codesta Commissione alcuni aspetti di particolare rilievo e impatto sia sull'attività di consulenza e realizzazione di progetti di efficienza energetica, sia su quella dei “soggetti obbligati” al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica tramite il meccanismo dei c.d. “certificati bianchi”.

Contesto

Entrando nel merito del Recepimento della Direttiva 2018/2002/UE, la EED II si prefigge l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'efficienza energetica, prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%, sia con riguardo all'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia a quelli futuri (2021-2030 e oltre). Le azioni individuate dalla direttiva sono le seguenti:

1. prolungamento e rimodulazione dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (obbligo già inserito dall'Italia nel PNIEC), aggiornando le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione;
2. inserimento di nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, predisponendone la valutazione sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la

chiarezza e completezza delle informazioni fornite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento. Tale suddivisione è funzionale a separare, e in parte differenziare, il conto termico rispetto alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas.

Posizione Italgas

In linea generale, Italgas valuta positivamente le misure contenute nello schema di decreto. L'estensione dell'obbligo di risparmio energetico al periodo 2021-2030 e oltre, con la previsione che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale del periodo 2016-2018, è certamente un passaggio importante ai fini del raggiungimento degli sfidanti standard europei di efficientamento energetico.

Certificati Bianchi

Un primo argomento che certamente viene accolto con favore è contenuto nell'art. 6 dello schema di decreto (*Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – regime obbligatorio di efficienza energetica*). A tal riguardo, lo schema di decreto, al fine di delineare una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC per la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico (c.d. certificati bianchi), propone la possibilità di prevedere, anche su proposta o segnalazione di ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, come ad esempio l'estensione o la variazione dell'ambito dei soggetti obbligati e misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.

L'ipotesi contenuta nella bozza di decreto è di certo apprezzabile, sia con riguardo all'eventuale possibilità di estendere gli interventi di efficienza energetica rientranti nella sfera dei Certificati Bianchi – in particolar modo riguardo alla semplificazione normativa preventivata nella presentazione dei progetti così da incentivare nuovamente l'interesse degli operatori ad effettuare interventi sul territorio che generino nuovi TEE – sia con riferimento alla discrezionalità conferita al Mise e soprattutto all'ARERA di poter intervenire attivamente nell'aggiornare, proporre e/o suggerire modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati assegnati. Quest'ultimo punto, tra l'altro, risulta essere perfettamente allineato a quanto stabilito dal Tar Lombardia - Milano sul ricorso presentato da Italgas e Acea e a quanto ribadito nella citata memoria di Italgas nell'ambito delle consultazioni sull'Atto di

Italgas S.p.A.

Governo n. 158, come anche in sede di risposta all'ultima consultazione ARERA (DCO 47/2020/R/efr) inerente la revisione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica a valle della citata sentenza del Tar. **Tramite i meccanismi proposti dal Governo, l'Autorità ha la facoltà di operare con piena autonomia decisionale, adottando scelte non solo di natura tariffaria** a copertura del meccanismo relativo ai titoli di efficienza energetica tenendo conto delle condizioni (critiche) di mercato e degli obblighi in capo ai distributori, **ma anche quelle relative alla possibilità di intervenire introducendo eventuali dilazioni dei termini o estensioni/variazioni dell'ambito dei soggetti obbligati.** Sarebbe auspicabile, in tal senso, un intervento regolatorio sulla scorta del presente schema di Decreto, atto a prevedere la possibilità di introdurre modalità alternative o aggiuntive al conseguimento dei risultati, al fine di alleviare già con decorrenza 2020 gli obblighi nazionali in capo ai soggetti obbligati, preso atto dell'insufficiente numero di TEE prodotti, ad oggi incapace di garantire addirittura il soddisfacimento dell'obbligo minimo per accedere all'acquisto allo scoperto dal GSE.

Per questo, il possibile allargamento del novero dei Soggetti Obbligati, è proposta di grande interesse e certamente da approfondire, e richiama proposte analoghe formulate già in precedenti occasioni, sia da Anigas, l'associazione di settore aderente al sistema Confindustria, sia dalla stessa Italgas. In proposito occorre considerare che se da un lato l'allargamento può comportare un beneficio immediato, ripartendo l'obbligo nazionale e l'onere associato al suo assolvimento su un numero maggiore di operatori, riducendo viceversa l'impatto economico sul singolo soggetto obbligato, dall'altro non può da solo risolvere il problema della carenza di certificati attualmente disponibili sul mercato. Occorre dunque che l'allargamento sia accompagnato da interventi in grado di favorire il ritorno alla realizzazione di un maggior numero di progetti, prevedendo modalità semplificate di presentazione e di certificazione dei risparmi.

Nel definire l'allargamento occorre altresì evitare che l'assoggettamento agli obblighi sia esteso a soggetti di dimensione patrimoniale eccessivamente ridotta o troppo condizionati dalla natura dell'attività da loro svolta (ad esempio se fortemente impattati da prezzi e dinamiche di mercato legate a *commodities*). Questo allo scopo di prevenire - visto e considerato che l'operatività sul mercato dei TEE ha generato negli ultimi anni considerevoli perdite per i Soggetti Obbligati - l'insorgere di difficoltà economiche e finanziarie per loro insostenibili, che finirebbero per ricadere, come già adesso accade, in capo al consumatore finale determinando un ulteriore incremento dei costi sulla collettività.

Una proposta finalizzata a rendere più efficace il meccanismo e a limitare i rischi descritti potrebbe allora consistere nella parallela introduzione di un vincolo alla vendita dei TEE entro un determinato lasso di tempo, per esempio entro l'anno oggetto di obbligo, associato alla scadenza dei certificati rimasti nella

disponibilità dei venditori. Così facendo si eviterebbero tensioni rialziste dovute al trattenimento degli stessi.

Giova infatti ribadire, come descritto da Italgas nella precedente memoria richiamata in apertura, che il sistema dei Certificati bianchi opera sulla base dell'obbligo posto i capo ai distributori di energia elettrica e gas di realizzare interventi di efficienza energetica commisurati all'energia effettivamente distribuita, ovvero di restituire al GSE Titoli di Efficienza Energetica (*TEE o Certificati Bianchi*) attestanti l'efficienza conseguita attraverso gli interventi realizzati. I distributori, ove non in grado di assolvere l'obbligo direttamente, hanno facoltà di acquistare TEE per interventi di efficienza realizzati da soggetti diversi, liberamente tramite accordi bilaterali oppure tramite una piattaforma di mercato gestita dal GSE. I distributori ricevono un ristoro delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica realizzati – o per l'acquisto dei TEE – sotto forma di contributo tariffario.

L'Italia, al fine di raggiungere il risparmio di energia finale cumulato, da conseguire nel periodo 2021-2030 ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED (pari a 51,4 Mtep) si avvarrà dello schema d'obbligo basato sui Certificati Bianchi e di un set di misure alternative già oggi attive, che saranno oggetto di revisione e potenziamento nei prossimi anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda i Certificati Bianchi si stima che, a far data dal 1° gennaio 2021, verranno generati da nuovi progetti un complessivo di 12,3 Mtep di Energia finale al 2030 (0,223 Mtep anno). Negli ultimi anni d'obbligo tuttavia il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) è stato caratterizzato da un sempre più rilevante sbilanciamento tra domanda e offerta, con obblighi minimi nazionali che ormai risultano dichiaratamente superiori all'effettiva disponibilità di Certificati Bianchi emessi dal GSE, come attestato anche dallo stesso Gestore nell'ultimo Rapporto annuale sui Certificati Bianchi 2019. Tale criticità è ulteriormente acuita dal fatto che, mentre la domanda (*generata dai soggetti obbligati*) è soggetta ad obblighi numerici e temporali, l'offerta è libera di fluttuare senza limitazione alcuna. Ci si trova quindi in una condizione di mercato estremamente corto in cui i SO sono costretti a subire ingiustamente perdite nell'intorno di 10-15 € TEE/anno.

Si rammenta egualmente che la questione di TEE investe anche lo svolgimento delle "Gare d'Ambito" per l'assegnazione delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale. Qui la normativa prevede, tra i criteri di valutazione dell'offerta (*5 dei 100 punti massimi ottenibili*) che il distributore entrante si impegni a effettuare investimenti in efficienza energetica nel futuro ambito gestito.

Tali iniziative danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica, il cui controvalore dovrà essere riconosciuto agli Enti locali per un periodo pari a 10 anni. In alternativa alla realizzazione di progetti di efficienza energetica, per garantire l'adempimento normativo il distributore potrà anche acquistare TEE

(*addizionali rispetto agli obblighi già in essere*) per un numero complessivo pari a quanto stabilito in sede di gara, esclusivamente da produttori presenti nell'ATEM di interesse.

L'applicazione di questo principio determina dunque la necessità, per il distributore, **di individuare solamente certificati generati sull'ATEM di interesse, con il rischio di non trovarne disponibili numero sufficiente e/o di dar luogo alla creazione di un mercato parallelo dedicato solamente alle Gare d'ATEM difficile da controllare e gestire anche per il GSE stesso, e che contribuirebbe nel tempo ad aumentare la speculazione e le perdite economiche già persistenti nel complesso sistema dei TEE.**

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione energetica

Un secondo aspetto che Italgas valuta positivamente concerne l'art. 7 dello schema di decreto (*modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*).

L'articolo estende la diagnosi energetica anche alle imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. Sono previste, inoltre, sanzioni in caso di inadempimento alla diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse.

Al fine di aumentare l'efficacia delle modifiche introdotte dall'articolo citato, si potrebbe valutare *in primis* di espandere l'obbligo di realizzazione di almeno un intervento di efficienza energetica anche alle grandi imprese oltre che alle imprese energivore, cosa che consentirebbe di agevolare lo sviluppo del processo di efficientamento energetico del sistema industriale. Allo stesso modo, l'estensione delle sanzioni alle imprese che non realizzano gli interventi di efficienza energetica, al pari delle sanzioni per mancata realizzazione della diagnosi energetica potrebbe essere una strada per spingere verso il massimo risparmio energetico. La diagnosi rappresenta infatti un primo necessario passo verso la consapevolezza dei consumi dell'impresa e permette di definire come e dove bisogna intervenire. Per avere dei risultati concreti in termini di risparmio energetico ad essa dovrebbe poi seguire l'intervento di efficientamento vero e proprio e a tal riguardo si potrebbe valutare anche l'inserimento di una percentuale minima di risparmio che le imprese devono raggiungere grazie ad interventi di efficientamento energetico nei 4 anni di validità della diagnosi.

Come ricordato nella precedente memoria, **poi, i sistemi di *smart readiness* costituirebbero un passo decisivo per abilitare la digitalizzazione e la *data analysis* dei sistemi energetici e l'introduzione di incentivi alla loro adozione su larga scala dovrebbe essere valutata con estrema**

attenzione. Prevedere i consumi futuri di un edificio o di un sito produttivo permette infatti di ridurre i costi energetici e di intervenire in anticipo per prevenire gli sprechi, adattando il profilo di consumo e intervenendo con sostituzioni o manutenzioni molto prima che si manifesti un disservizio, grazie ad algoritmi di *predictive mantainance*.

Forte dell'esperienza maturata da Seaside, leader nel settore e che ha sviluppato da anni tecnologie innovative di analisi dei dati basate sul *Machine Learning*, Italgas è anche convinta che l'affermazione delle *energy community* - ovvero la possibilità di condividere l'energia autoprodotta con altri utenti finali - sia in grado di apportare grandi benefici in termini di efficienza energetica.

Per questo ritiene che **incentivare i sistemi di previsione energetica sia una delle strade più promettenti per migliorare l'efficacia complessiva degli interventi di efficienza energetica**. Il monitoraggio dei consumi energetici è infatti solo il primo passo per la loro riduzione e per guidare gli interventi di efficientamento: senza un'analisi predittiva dei consumi energetici non è possibile intervenire efficacemente sull'aspetto più critico del dispendio energetico, e gli interventi di eventualmente adottati spesso non portano i benefici sperati in termini di tutela ambientale e di risparmio economico per i clienti finali.

Italgas desidera ringraziare il Presidente e i Commissari per l'attenzione posta nell'esame della presente memoria e spera di avere fornito un contributo utile al recepimento della Direttiva 2018/844/UE e ai futuri lavori de ai lavori della Commissione con riguardo al tema dell'efficienza energetica e dei Certificati Bianchi. Italgas resta peraltro a completa disposizione di codesta Commissione per ogni ulteriore chiarimento, approfondimento o analisi ritenuti più opportuni.

Milano, 06/04/2020